

**sull'estensione del campo d'applicazione della legge federale
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati
del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto
internazionale umanitario al Meccanismo internazionale incaricato
di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali**

dell'8 giugno 2012 (Stato 1° luglio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1995¹
concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati
del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
ordina:

Art. 1

Il campo d'applicazione della legge federale del 21 dicembre 1995 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario è esteso alla cooperazione con il Meccanismo internazionale incaricato di esercitare le funzioni residuali dei tribunali penali.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.

